Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE
In data:
Friday, 18 September 2026 13:41:02
Motivazione:
m_inf.AE02F53.CSLP_STC_DIV1.STC - Divisione 1.REG_ATTI_INT_CONSUP.R.0000282.18-09-2026

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, e le prove ed i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell'8.09.2010;

Visto il D.P. n. 200 del 12.06.2025 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l'Ing. Alessandro Greco a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.11 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il D.M. n. 4971 del 04.09.2003, con cui è stata rilasciata al laboratorio **"GEO.CAL. S.r.l." di Rende (CS)** l'autorizzazione ad eseguire prove sulle terre con estensioni (prove sugli aggregati, prove di carico su piastra, prove di densità in sito e prove di carico su pali) ed a rilasciare le relative certificazioni, e i successivi rinnovi, da ultimo il **D.M. n. 225 del 23.05.2023 con efficacia fino alla data del 31.05.2028;**

Vista la nota registrata al **prot. STC n. 7794 del 14.05.2026** con cui la società "GEO.CAL. S.r.l." ha richiesto il nulla osta per il conferimento del ramo d'azienda alla società "PLP Calabria S.r.l." e conseguente modifica della denominazione del laboratorio in "PLP Calabria S.r.l.";

Visto il relativo nulla osta prot. n. 9823 del 24.06. 2026 rilasciato da questo Servizio Tecnico Centrale;

Vista le note prot. STC n. 11876 del 05.08.2026, n. 12065 del 07.08.2026 e n. 13268 del 17.09.2026 con la quale la società "GEO.CAL. S.r.l." ha trasmesso la documentazione relativa al conferimento del ramo d'azienda alla società "PLP Calabria S.r.l.";

Considerato che il laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove richieste, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

D E C R E T A

Art.1 – L'autorizzazione ad effettuare e certificare le prove sulle terre Settore A della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell'8.09.2010, con estensioni (prove sugli aggregati, prove di carico su piastra, prove di densità in sito e prove di carico su pali), già rilasciata con **D.M. n. 225 del 23.05.2023 con efficacia fino alla data del 31.05.2028,** al laboratorio "GEO.CAL. S.r.l." con sede in C/da Lecco - Via A. Danoli, 87036 Rende (CS), **è trasferita alla società "PLP Calabria S.r.l."**, con la medesima sede operativa in C/da Lecco - Via A. Danoli, 87036 Rende (CS).

Art.2 – Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 – Il Direttore responsabile del laboratorio è il **Dott. Geol. Nicola CHIARELLI.**

Art.5 – Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto ha efficacia a decorrere dalla data di protocollo fino al 31.05.2028 e potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7618/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7618/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5. Il Servizio tecnico centrale si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della vigenza del presente decreto, ulteriori ispezioni e controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti accertati in corso di istruttoria.

Art. 8 – A decorrere dalla data di validità del presente Decreto il **D.M. n. 225 del 23.05.2023**, è abrogato.

Il Presidente Coordinatore
Ing. Alessandro GRECO
Firmato digitalmente da
Alessandro Greco
CN = Alessandro Greco
C = IT

Il Dirigente della Div. I – STC
Ing. Luisa OTTOLENGHI
Firmato digitalmente da
Luisa Ottolenghi
C = IT